

***DECRETO RILANCIO
-MISURE A SOSTEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE-***

Incentivi fiscali per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Misure per incentivare la mobilità sostenibile.



1. Introduzione.....	2
2. Efficientamento energetico e adeguamento sismico.....	2
3. Fotovoltaico.....	3
4. Infrastrutture di ricarica elettrica.....	4
5. Beneficiari.....	4
6. Opzione: sconto in fattura o credito di imposta.....	5
7. Verso una mobilità sostenibile.....	6
8. Conclusioni.....	7

1. Introduzione

Il grave stato di crisi causato dalla pandemia in corso ha inevitabilmente portato ad un ripensamento generale delle priorità cui indirizzare una possibile ripresa economica. Ciò che sicuramente è mancato negli ultimi anni è stata una visione a medio-lungo termine, volta a adattare l'economia reale all'ambiente in cui viviamo, in modo da far coincidere gli obiettivi di investimento con il rispetto della salute collettiva. Di certo, la lenta e progressiva diffusione del virus, culminata in un'esplosione pandemica, vanta tratti comuni con un altro fenomeno, quello del cambiamento climatico, altrettanto in divenire e che rischia nei prossimi anni si sfociare in una situazione analoga, se non peggiore, rispetto a quella che il mondo sta attualmente vivendo. In questo scenario, l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile costituiscono un obiettivo centrale nella strategia economica adottata dal Governo italiano con il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ("**Decreto Rilancio**" o più brevemente il "**Decreto**").

2. Efficientamento energetico e adeguamento sismico

Lo stimolo "*green*" all'economia nazionale introdotto dal Governo italiano, in particolare nel settore dell'edilizia, consiste in una revisione e sistematizzazione della legislazione vigente volta ad incentivare il ricorso ad interventi strutturali di efficientamento energetico.

In particolare, l'art. 119 del Decreto ha elevato al **110% la detrazione fiscale per le spese sostenute dal contribuente dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto **in cinque quote annuali di pari importo** per gli interventi di efficientamento energetico ("**Interventi di Efficienza Energetica**") o di adeguamento sismico ("**Interventi Antisismici**") illustrati nella seguente tabella:

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA		CARATTERISTICHE	IMPORTO MASSIMO
Isolamento termico		superfici opache verticali e orizzontali con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.	7 euro 60.000 , moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Sostituzione impianti di	Parti comuni	con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , a pompa di calore ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione .	7 euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. 7 La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

climatizzazione invernale	Edifici unifamiliari	con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, <u>anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici</u> e relativi <u>sistemi di accumulo</u> , ovvero con impianti di microgenerazione .	7 euro 30.000. ✓ La detrazione copre anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Condizioni		a) avanzamento di almeno due classi energetiche ; oppure, ove tale risultato non fosse possibile b) conseguimento della classe energetica più alta , da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) , ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.	
Si segnala che la suddetta detrazione del 110% viene applicata anche agli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del Decreto-legge n. 63 del 2013 , a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra indicati .			
INTERVENTI ANTISISMICI	CARATTERISTICHE	IMPORTO MASSIMO	
Ristrutturazione edilizia	Interventi su singole abitazioni o su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati alla riduzione del rischio sismico . Data la <i>ratio</i> sottesa, il regime fiscale agevolato non si estende agli Interventi Sismici realizzati su edifici ubicati in zone non considerate a rischio sismico (zona sismica 4) .	7 euro 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.	

3. Fotovoltaico

Il Decreto estende la detrazione fiscale del 110% all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici a condizione tuttavia che l'installazione sia eseguita congiuntamente ad almeno uno degli Interventi di Efficienza Energetica o Interventi Antisismici sopra indicati.

Pertanto, i contribuenti potranno beneficiare dell'aliquota agevolata per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino **ad un ammontare complessivo non superiore a euro 48.000** e comunque nel limite di spesa di **euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale** dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia ricompresi anche quelli consistenti nella **demolizione e ricostruzione** con la stessa volumetria preesistente e di interventi di nuova costruzione il predetto limite di spesa è ridotto **ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale**. Rispetto alla legislazione previgente, la detrazione al 110% è riconosciuta anche per **l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo** integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti di importo complessivo e comunque nel limite di spesa **di euro 1.000 per ogni kWh** di capacità di accumulo. Infine, si precisa che la **detrazione** per impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo è **subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia** non auto-consumata in sito e **non è cumulabile con altri incentivi** pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

4. Infrastrutture di ricarica elettrica

Fra le misure a sostegno della mobilità, il Decreto ha espressamente esteso la disciplina di cui si tratta anche alla mobilità elettrica, inserendo **l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici** fra gli interventi che potranno beneficiare della detrazione al 110%. Vale anche in questo caso la condizione che **l'installazione debba essere eseguita congiuntamente ad uno degli Interventi di Efficienza Energetica**.

5. Beneficiari

Le **detrazioni fiscali** sopra descritte si applicano agli interventi effettuati da:

7 Condomini

- 7 **Persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, **su unità immobiliari**. Si evidenzia che la detrazione fiscale non si applica agli **Interventi di Efficienza Energetica** realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni **su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale**
- 7 **Istituti autonomi case popolari (IACP)**, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica
- 7 **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

6. Opzione: sconto in fattura o credito di imposta

L'art. 121 del Decreto riconosce a tutti i beneficiari il diritto di **optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- 7 per un contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto ("Sconto in fattura")**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che **quest'ultimo potrà poi scegliere se recuperare sotto forma di credito d'imposta** o cederlo a sua volta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- 7 per la **trasformazione** dell'importo sborsato per i lavori nel corrispondente **credito d'imposta**, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari ("**Credito d'imposta cedibile**").

Tale opzione è applicabile ai seguenti interventi effettuati negli anni 2020 e 2021:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite secondo la medesima ripartizione in quote annue con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Tuttavia, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso.

I dati delle opzioni effettuate saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. Salvo eventuali ritardi, le specifiche modalità attuative di trasmissione della documentazione verranno definite con provvedimento da parte della stessa Agenzia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

In caso di interventi per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico che beneficiano della detrazione maggiorata del 110% sopra illustrata, per poter esercitare il **diritto di opzione** il contribuente deve ottenere un visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che

danno diritto alla detrazione d'imposta per gli Interventi di Efficienza Energetica o Interventi Antisismici ("**Visto di conformità**").

Per quanto riguarda invece i requisiti per poter **usufruire della detrazione**, gli Interventi di Efficienza Energetica e gli Interventi Antisismici devono essere asseverati da tecnici abilitati che certifichino il rispetto dei requisiti previsti per gli interventi ai sensi di legge e per le spese sostenute ("**Asseverazione**"). Una copia delle Asseverazione deve essere comunicata esclusivamente in via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (**ENEA**), secondo le modalità attuative che saranno definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

Con esclusivo riferimento agli **Interventi Antisismici**, preme da ultimo evidenziare che, in caso di **cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.**

7. Verso una mobilità sostenibile

Al fine di garantire la mobilità nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 229 del Decreto incentiva il ricorso a strumenti di mobilità sostenibile attraverso le seguenti misure:

- 7 Buoni mobilità** per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard*, monopattini e *monowheel* ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture, pari al **60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500**, a partire dal **4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**. Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste ed esclusivamente dai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Per ottenere il rimborso occorrerà conservare il documento giustificativo di spesa e accedere tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sulla relativa applicazione *web* attualmente in via di finalizzazione da parte del Ministero dell'ambiente;
- 7 Incentivi rottamazione** per un importo ad **euro 1.500 per ogni autovettura**, fino alla classe Euro 3 ed **euro 500 per ogni motociclo** a due tempi omologato Euro 2 ed Euro 3, rottamati **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**. Gli incentivi rottamazione potranno essere impiegati per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o, infine, per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

- 7 Finanziamenti e promozione di progetti sostenibili** per la **creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma** della viabilità , **fra cui le piste ciclabili**, in aggiunta o in alternativa agli interventi relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale per un ammontare pari a euro 120 milioni per l'anno 2020. Inoltre, per promuovere e tutelare l'utilizzo delle biciclette nelle aree urbane, verrà emendato il Codice della strada, introducendo, *inter alia*, la definizione di "**Casa avanzata**", ovvero una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette.
- 7 Casalavoro mobility manager:** sancisce l'obbligatorietà della predisposizione di un piano, aggiornato di anno in anno, che organizzi gli spostamenti casalavoro del personale dipendente, finalizzato a ridurre il più possibile l'uso del mezzo di trasporto privato. Inoltre, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti (ubicata in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti) dovranno nominare un responsabile della mobilità aziendale ("**Mobility manager**") che avrà la funzione di implementare interventi di organizzazione e gestione sostenibile della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane.

8. Conclusioni

Il meccanismo della cessione del credito per lavori di riqualificazione energetica non è nuovo nel nostro ordinamento. Pur tuttavia, la regolamentazione previgente ha spesso evidenziato forti lacune genetiche. In primo luogo, al fornitore che effettuava gli interventi era riconosciuta la facoltà di cedere il credito d'imposta esclusivamente ai propri fornitori di beni e servizi, mentre erano escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Inoltre, era espressamente vietata la cessione del credito ad istituti di credito o ad intermediari finanziari. Queste restrizioni avevano provocato un cortocircuito economico che aveva finito per avvantaggiare solo le grandi imprese, con maggior capienza fiscale, a discapito di quelle piccole e medie.

Il Decreto Rilancio, escludendo limiti alla cedibilità del credito e riconoscendo la possibilità di usufruire di una detrazione superiore al valore dell'intervento realizzato pare, almeno in parte, aver preso atto delle precedenti inefficienze. Si tratta a questo punto di capire quanto famiglie, imprese ed istituti di credito intendano effettivamente usufruire di questa agevolazione fiscale, nella speranza che una maggiore sensibilizzazione alla tematica ambientale rispetto al passato possa agevolare un investimento i cui vantaggi economici si realizzeranno solo nel medio-lungo termine.